

L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato parte della documentazione di gara.

ALLEGATO 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

X Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____

X Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____

affidente/i il Contratto avente ad oggetto **FORNITURA DI UNA SOLUZIONE PER IL BACKUP E RIPRISTINO DI ACTIVE DIRECTORY**, stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
COMMITTENTE	Sogei SpA , l'Amministrazione, ove per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei; rientrano altresì nella presente definizione le Amministrazioni, gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, l'attività oggetto dell'appalto .
ASSICURATO	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc. In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

Art. 2 Massimale

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) i danni a terzi consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

Art. 3 Prestatore di lavoro

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- a) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) Danni conseguenti a difetto del prodotto tecnologico/software fornito nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto

Art. 4) Validità temporale (da richiamare nel caso di regime temporale Claims Made)

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purchè richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e semprechè non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purchè tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

NOTA BENE

Si precisa che qualora la polizza Responsabilità Civile Professionale presentata, presenti apposita esclusione dei danni a terzi connessi ad un evento cyber, subito dall'aggiudicatario/ contraente/assicurato della polizza, sarà necessario prevedere in alternativa:

- a) specifica deroga all'esclusione per l'appalto oggetto di copertura assicurativa,
- b) presentazione di polizza Responsabilità Civile Cyber nei termini che seguono:

POLIZZA CYBER RISK

Ai termini qui di seguito viene attribuito il seguente significato:

Atto malevolo Qualunque accesso non autorizzato al Sistema informatico dell'Assicurato, o Qualunque utilizzo non autorizzato del Sistema informatico dell'Assicurato, o Qualunque attacco denial of service (DoS) al Sistema informatico dell'Assicurato, o Qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica o indisponibilità di Dati contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato o utilizzati dal Sistema informatico dell'Assicurato.

Richiesta di

risarcimento

Qualsiasi:

- pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativa alla responsabilità dell'Assicurato;
- procedimento penale o Indagine promossa nei confronti dell'Assicurato.

Violazione della

sicurezza:

Qualunque Atto malevolo, o Qualunque Evento accidentale.

Violazione della

confidenzialità

di dati

personali

Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di Dati personali sotto la cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o Qualsiasi provata o presunta non conformità dell'Assicurato nell'adempiere ad una Regolamentazione riguardo i dati personali.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo contro l'Assicurato, durante il Periodo Assicurativo, o nel Periodo garanzia postuma di cui all'Art. 4 Validità Temporale, a seguito di una Violazione della sicurezza o una Violazione della confidenzialità di dati personali.

Art. 2 – Responsabilità derivante dai media

L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo contro l'Assicurato, durante il Periodo Assicurativo, o nel Periodo di postuma di cui all'Art. 4 Validità temporale, come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto digitale pubblicato sul sito internet dell'Assicurato e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione o Violazione della sicurezza, come di seguito elencato:

- a) Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,
- b) Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,

- c) Violazione della privacy e/o diritto di immagine,
- d) Furto d'identità, inteso come un utilizzo indebito, totale o parziale, dei Dati personali di un individuo con l'obiettivo di danneggiarne la reputazione od ottenere del denaro o dei vantaggi.

Art. 3 Massimale

€ 3.000.000 annualità assicurativa

Art. 4 - Validità temporale

Copertura in forma "Claims Made"

La copertura "Responsabilità civile cyber" contenuta nella presente Polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di risarcimento avanzate all'Assicurato per la prima volta da un Terzo durante il Periodo assicurativo o durante il Periodo di 24 mesi successivi alla scadenza della polizza (garanzia postuma) in relazione ai danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto.